



CITTÀ DI CARBONIA

066 09

Provincia di CAGLIARI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n°: 16	OGGETTO: Regolamento per l'applicazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) - Integrazione alla deliberazione consiliare n° 124 del 21.12.1998 per la determinazione dei criteri di am-
data: 31/03/99	
Prot. N° 803 del 12 APR. 1999	

L'anno Milleenovecentonovantanove del giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 18,50, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta ordinaria ed in prima convocazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Composto dai Signori:

CASULA Antonangelo (Sindaco)
 ESU Mauro - RONDELLI Walter - GUADAGNINI Giacomo S. - PILI Alberto - FIGUS Ruggero - PIANO Vittorio - CORDA Massimiliano - MELONI Orlando - MORITTU Romano -
 BERTINELLI Giuseppe - CANI Emanuele - CASTI Giuseppe - MANCA Francesco -
 GAVIANO Pierfranco - PORCU Mario - RIGATO Vittorio -
 CABBOI Pierluigi - BARLINI Mauro -
 VINCI Salvatore - GALIZIA Marco - FANNI Sandro - BALIA Giuseppe -
 SCANU Pierpaolo -
 FLORIS Alberto -
 TUVERI M. Bonaria -
 MADAU Salvatore - MONTICOLO Renato -
 SPANU Giovanni - LOI Giuseppe -
 ZIDDA Antonio -

ASSENTI: Fanni, Floris, Spanu, Madau -

PRESENTI N°: 27

ASSENTI N°: 4

ASSESSORI: CAMPUS Paolo - CUCCU Ignazio - DESOGUS Gino - MARRAS Luisa Anna - MASCIARELLI Alessandro - TOCCO Giovanni -

ASSENTI: Campus, Masciarelli -

PRESENTI N°: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Signor : Maria Andreina RAPONI

Il Presidente: Pierfranco GAVIANO

in qualità di Presidente del Consiglio

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere la seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) Rigato (PPI)

2) Cani (FD)

3) Spanu (SDI)

Il Presidente del Consiglio introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n° 1 del 15\3\1999, avente per oggetto " Regolamento per l'applicazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) – Integrazioni alla deliberazione consiliare n° 124 del 21.12.1998. – Determinazione dei criteri di composizione ed approvazione tariffe COSAP.", allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, facendo presente che, come rappresentato con relazione dell'assessore Desogus e del Sindaco, si procederà successivamente alla votazione delle tariffe e delle aliquote così come per l'anno 1998. **Entrano i consiglieri Spanu, Floris e Madau, esce il consigliere Zidda: presenti 29. Entra l'Assessore Campus.**

Non registrando richieste d'interventi, il Presidente, **nominati scrutatori i consiglieri Rigato, Cani e Spanu**, pone in votazione la parte concernente la determinazione dei criteri di composizione delle tariffe. **Sono assenti i consiglieri Zidda e Fanni.**

la votazione, per appello nominale, dà il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	29
CONSIGLIERI FAVOREVOLI	27
" ASTENUTI	2 (Scanu e Floris).

Il Presidente, confermati scrutatori i consiglieri sopraindicati pone a votazione le tariffe COSAP dando atto che si intendono confermate tutte le tariffe ed aliquote afferenti servizi e tributi comunali, come deliberate per l'anno 1998, come da allegati.

La votazione, per appello nominale, dà il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI	29
" FAVOREVOLI	29

Pertanto

Vista la L. 142\90 e sue modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 77\95 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di approvare la proposta di deliberazione n° 1 del 15\3\1999, avente per oggetto " Regolamento per l'applicazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) – Integrazioni alla deliberazione consiliare n° 124 del 21.12.1998. – Determinazione dei criteri di composizione Approvazione tariffe COSAP e tariffe ed aliquote dei tributi e dei servizi come per l'anno 1998.", allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

CITTA' di CARBONIA

AL CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 ALLA GIUNTA COMUNALE

Ufficio proponente : Ufficio Tributi

Relatore : _____

Proposta n° 1 in data: 15 Marzo 1999

Esaminata il: 31/03/99 Deliberazione n° 16

Oggetto : Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) - Integrazioni alla deliberazione consiliare n. 124 del 21.12.1998 - APPROVAZIONE TARIFFE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI IMPOSIZIONE.

L'ASSESSORE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 124 del 21.12.1998, con la quale questo Comune, avvalendosi delle facoltà previste dalla vigente legislazione, ha stabilito di istituire il Canone per l'Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) in sostituzione della TOSAP;

Rilevato che con la medesima deliberazione è stato approvato il relativo Regolamento che, all'art. 29, rinvia ad un successivo atto - da adottarsi dal Consiglio entro la data di approvazione del Bilancio di previsione 1999 - i criteri di imposizione, le modalità di versamento, le riduzioni, le agevolazioni, le esenzioni, le sanzioni, nonché le varie tariffe per categorie di vie e strade;

Visti gli elaborati a tal fine predisposti dal competente ufficio, sulla base anche delle modifiche proposte dalla Commissione Finanze e Bilancio;

Visti gli artt. 51, 52 e 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune;

Vista la legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO

di integrare il REGOLAMENTO per l'applicazione, nel territorio comunale, del CANONE per l'OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE PUBBLICHE, adottato con atto consiliare n. 124 del 21.12.1998, con l'approvazione delle TARIFFE e la DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI IMPOSIZIONE nel testo risultante allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A", dando atto che si compone di n. 16 articoli su n. 9 pagine, nonché dei seguenti allegati:

-A1) Classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici del territorio comunale;

- A2) Tariffe del canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche;
- A3) Tariffe del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

IL PROPONENTE



PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE (ART. 53 L. 8/6/90 N. 142)

Ufficio richiedente RAGIONERIA

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Carbonia, li _____

Il Responsabile del Servizio

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Carbonia, li _____

Il Responsabile della Ragioneria

ATTESTAZIONE SUGLI IMPEGNI DI SPESA (ART. 55 - COMMA 5° L.142/90)

Si attesta che l' impegno di spesa di £. _____, trova regolare copertura finanziaria nel cap. _____ Bilancio _____

PARTE COMPETENZA

Oppure

PARTE RESIDUI Anno _____

ove sono stanziati / conservati £. _____ e risultano disponibili

£. _____

Carbonia, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ALLEGATO "A" alla proposta di deliberazione
N° 1 del 25.03.93 predisposta dall'Ufficio Trib.

COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO
CANONE
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

APPROVAZIONE TARIFFE
E
DETERMINAZIONE
DEI CRITERI DI IMPOSIZIONE.

ART. 1

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo e indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore in base a tariffe giornaliera.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n° tre categorie cui vanno riferite le singole strade.
L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato, quale parte integrante del presente atto.
Le tariffe del canone, sia delle occupazioni permanenti che temporanee, sono riportate in allegato, quale parte integrante del presente atto.
Il canone è applicato e articolato nelle seguenti proporzioni:
 - Prima categoria : 100 per cento
 - seconda categoria : 70 per cento
 - terza categoria : 50 per cento.
4. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, purchè aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro., la superficie su cui determinare il canone viene data dal perimetro complessivo di superficie sulla quale insiste l'occupazione.
6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1.000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

ART. 2

- Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno -ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda £. 500.000 (cinquecentomila).
2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro 30 giorni dalla ricettività dell'avvento rilascio della concessione, ovvero della effettiva occupazione di suolo pubblico.

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese e frazione di mese di ritardo.
5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità.
6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione di imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione di suolo secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questi casi si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, pena decadenza, entro cinque anni dal versamento, e che è sempre dovuto anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.
8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire superiori.

ART. 3

- Criteri di applicazione di alcune tipologie di occupazione permanente.

1. Distributori di carburante.

- a) Il canone per i distributori di carburante va riferito a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, il canone deve essere aumentato di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
- b) E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- c) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
- d) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- e) Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

f) Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette al canone di occupazione di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo pubblico è dovuto il canone annuale.

3. Autovetture per trasporto pubblico.

a) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nella aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singolo posti assegnati.

b) Il canone complessivo, dovuto per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente, è assolta proporzionalmente da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 4

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

1. Il canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- a) fino a 12 ore: riduzione del 25 per cento;
- b) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

2. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 e fino a 30 giorni il 20 per cento di riduzione; oltre 30 giorni il 30 per cento di riduzione.

3. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone è determinato ed applicato in misura forfettaria.

Art. 5

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 6

Maggiorazioni del canone

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica il canone dovuto per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentato del 20%.

Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20% se in prima categoria, del 15 per cento in seconda categoria, del 10 per cento se in terza categoria.

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, il canone è maggiorato del 20% per aree o spazi in prima categoria, maggiorata del 15 per cento se in seconda categoria, e a canone normale se in terza categoria.

Art. 7

**Riduzioni
occupazioni permanenti**

Vengono stabilite le seguenti riduzioni del canone:

1. Per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati il canone è così ridotto:
 - a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 10 per cento;
 - b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 15 per cento;
 - c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 20%.
2. Per le occupazioni permanenti in spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, i canoni sono ridotti al 30%.
3. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo il canone è ridotto al 30%.

Art. 8

**Riduzioni
occupazioni temporanee**

- 1) Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, il canone è ridotto al 30 per cento;
2. Il canone è ridotto al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
I pubblici esercizi sono esclusi da qualunque altra riduzione o convenzione.

3. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti il canone è ridotto dell'80 per cento. Inoltre, per tali utenze, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica il canone ridotto dell'80 per cento;
5. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione con il canone ridotto del 50 per cento.
6. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 10 per cento se in terza categoria, del 15 per cento se in seconda categoria e del 25 % se in prima.

Art. 9

Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal pagamento:

- a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni cimiteriali;

2. Sono inoltre esenti dal canone:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, legalmente riconosciute.

La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, stoccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura degli alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 10

Esclusione dal canone

1. Il canone non si applica alle occupazioni soprastanti il suolo pubblico effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti alle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato;
2. Passi carrabili.

Art. 11

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, è applicato alle sole occupazioni temporanee.
3. Il valore del coefficiente è così determinato:
 - occupazioni dei pubblici esercizi: 1.1 in ciascuna delle 3 categorie in cui si suddivide il territorio comunale;
 - in tutti gli altri tipi di occupazione: 1 in ciascuna delle 3 categorie in cui si suddivide il territorio comunale.

Art. 12

**Criteri di determinazione del canone occupazioni
realizzate da aziende di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:

- £. 1.250 per utente

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £. 1.000.000. La medesima misura di £. 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 13

Diritto di interpello

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanze e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 14

Violazioni

Omissa presentazione e mancato pagamento

1. Omissa presentazione della dichiarazione unita al mancato pagamento di imposta.

Omissa presentazione

2. Omissa presentazione della dichiarazione.

Denuncia infedele

3. Dichiarazione infedele;

4. Errori od omissioni di carattere formale presenti nella dichiarazione e non rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta o diritto.

Sanzioni

1. 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di £. 100.000,
2. 100% dell'imposta o del diritto dovuto,
3. 75% della maggiore imposta o del diritto dovuto,
4. £. 100.000.

- Le sanzioni indicate nei punti 2 e 3 delle violazioni, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

- Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

- In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del d.p.r. 43/88, previa formale messa in mora del debitore.

- Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 13 di cui alla delibera C.C. n° 124 del 21.12.1998, con la quale è stato istituito il canone stesso, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dall'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 15

Funzionario Responsabile

1. Il dirigente preposto all'Ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. E' in facoltà del dirigente, conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli provvedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 16

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell'approvazione degli Organi competenti (Consiglio e Comitato di Controllo).

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

*P. M. M. M.*

Il Segretario Generale

*[Signature]*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI INVIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO**

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del messo comunale, certifica che la

presente deliberazione è stata inviata al **COMITATO REGIONALE**  
**CONTROLLO CAGLIARI**.....

in data **12 APR. 1999**.....e che trovasi in corso di pubblicazione

all'Albo Pretorio per 15 giorni dal **12 APR. 1999** al **27 APR. 1999**.....

Dalla Residenza municipale, li **12 APR. 1999**.....

Il Segretario Generale

*[Signature]*

---